COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2006
COM(2006) 676 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Realizzare un mercato globale del carbonio – Relazione a norma dell'articolo 30 della direttiva 2003/87/CE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Realizzare un mercato globale del carbonio –
Relazione a norma dell'articolo 30 della direttiva 2003/87/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[1] (di seguito "la direttiva") è entrata in vigore il 25 ottobre 2003. Il 1° gennaio 2005 il sistema UE di scambio delle quote di emissione ("sistema UE di scambio"), che incentiva la riduzione delle emissioni di gas serra in maniera economicamente efficace ed efficiente, è diventato una realtà. La Commissione sostiene pienamente la posizione del Consiglio[2] secondo la quale il sistema di scambio delle quote dell'UE è uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas serra nel medio-lungo termine in maniera tale da stabilizzarne le concentrazioni nell'atmosfera.

L'UE punta ad un mercato globale del carbonio per affrontare i cambiamenti climatici. Il sistema di scambio delle quote dell'UE è già un elemento trainante fondamentale degli scambi internazionali di carbonio e offre una solida base su cui costruire un mercato del carbonio su scala mondiale. Per il momento oltre 160 paesi – che costituiscono più del 90% della popolazione del pianeta – possono operare sul mercato emergente del carbonio, attraverso sistemi di scambio delle quote di emissione oppure ricorrendo ai meccanismi di progetto previsti dal protocollo di Kyoto. Alcuni paesi intendono realizzare sistemi di scambio delle emissioni analoghi a quello comunitario e il sistema UE coinvolge già i paesi in via di sviluppo in azioni concrete finalizzate ad abbattere le emissioni di gas serra mediante il meccanismo di sviluppo pulito (CDM). Tutto ciò dimostra l'importanza strategica del sistema di scambio comunitario.

Nel settembre 2005 la Commissione aveva annunciato l'intenzione di estendere il sistema al settore dell'aviazione e ai relativi impatti sul clima[3]. L'articolo 30 della direttiva stabilisce che la Commissione presenti, entro il 30 giugno 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva, corredandola eventualmente di proposte. La Commissione ha esaminato gli aspetti indicati nell'articolo 30 oltre che altre problematiche messe in luce dai

---

1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
2 Conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2005, documento 1345/05.
3 COM (2005)459 def.

soggetti interessati. Se da un lato emerge un consenso sempre maggiore sui principali aspetti strategici da riesaminare, dall'altro sono necessarie una maggiore esperienza e valutazione per poterli trattare. La Commissione ritiene pertanto prematuro, in questa fase, presentare proposte legislative. La Commissione è inoltre fermamente convinta che, ai fini della stabilità normativa e della prevedibilità, le eventuali modifiche alla direttiva che dovessero risultare dal riesame debbano entrare in vigore all'inizio del terzo periodo di scambio, nel 2013. Per questi motivi, e al fine di garantire il coinvolgimento di un ventaglio più ampio di soggetti interessati e un contributo di elevata qualità al processo di riesame, la Commissione intende procedere ad ulteriori consultazioni attraverso un Gruppo di lavoro distinto sul riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione nel contesto del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP)[4], che ha contribuito allo sviluppo del sistema UE di scambio e di altri interventi sul clima. Il Gruppo di lavoro comincerà le attività nell'autunno di quest'anno e la relazione che presenterà servirà ad elaborare la proposta legislativa che la Commissione intende presentare nel 2007. Il processo di riesame più approfondito di cui si occuperà il Gruppo di lavoro dell'ECCP si concentrerà principalmente sugli aspetti strategici illustrati nell'allegato della presente relazione; questa non si sofferma invece sui traguardi da raggiungere nel periodo post-2012, che saranno trattati in una comunicazione separata.

Nel corso del riesame si terrà conto anche degli sviluppi che avverranno nel contesto dei negoziati internazionali sulla lotta ai cambiamenti climatici dopo il 2012. Il contesto internazionale più ampio e le attività che non riguardano lo scambio delle quote di emissione saranno invece affrontati più specificatamente nel prossimo Libro verde della Commissione sui costi e i benefici della politica climatica dopo il 2012.

2. IL SISTEMA UE DI SCAMBIO DELLE QUOTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ADEMPIMENTO

Dai dati ricavati al termine del primo ciclo di adempimento risulta che, alla scadenza del 30 aprile 2006, circa 8 980 impianti avevano rispettato gli obblighi di comunicazione delle emissioni prodotte nel 2005. Tali impianti rappresentano più del 99% delle quote assegnate agli impianti dei 21 Stati membri nei quali, al 30 aprile 2006, erano già in funzione i registri elettronici.

I dati verificati da esperti indipendenti hanno messo in evidenza che le emissioni di gas serra sono state inferiori al previsto. Se si parte dall'ipotesi che le imprese hanno ridotto le emissioni già nel primo anno di funzionamento del sistema UE, si tratta di un andamento positivo[5]; se invece questi dati rispecchiano una stima in eccesso delle emissioni di riferimento, ciò significa che il risultato ambientale del sistema in vigore nel primo periodo non sarà così significativo come avrebbe invece potuto essere né tanto ampio quanto sarebbe necessario per affrontare adeguatamente il problema dei cambiamenti climatici. Non si tratta del resto di una

---

4 Ulteriori informazioni sul programma ECCP, I e II, sono contenute al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/climat/eccpii.htm

5 Anche fattori come le condizioni meteorologiche possono incidere sulle emissioni.

situazione eccezionale per un sistema di questo genere in fase iniziale: negli Stati Uniti si sono fatte esperienze analoghe, ad esempio quando è stato introdotto un regime per il biossido di zolfo.

Gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2006, piani nazionali di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012; i risultati ottenuti al termine del primo ciclo di adempimento servono a garantire una base solida e trasparente per questi piani. A fini di coerenza con la direttiva e con gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la rigorosità dei piani nazionali per il 2008-2012 deve essere determinata sulla base dei dati aggregati relativi alle emissioni verificate prodotte nel 2005, della realizzazione degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto da parte degli Stati membri e di altri criteri di assegnazione.

Tutti i piani nazionali di assegnazione relativi al primo periodo di scambio sono ormai pronti e in tutti gli Stati membri sono operativi i registri. In tutta questa prima fase le autorità e le imprese partecipanti hanno tratto insegnamenti preziosi, che ci consentiranno di essere più preparati per il periodo di scambio 2008-2012 e che andranno a costituire un utile contributo al processo di riesame.

Come funziona il mercato delle quote e come si articola con i mercati di prodotti

Il mercato UE delle quote nell'ambito del sistema di scambio si era già creato prima dell'avvio ufficiale del sistema, visto che i primi scambi a termine (*forward*) risalgono al 2003. Nel 2005, secondo i dati disponibili, sono stati trattati *over the counter*, in borsa o bilateralmente, 320 milioni di quote per un totale di 6,5 miliardi di euro[6]. A maggio 2006 si registrava già un volume di scambio superiore a 300 milioni di quote, mentre il volume degli scambi nel solo mese di maggio ha quasi raggiunto i 100 milioni di quote[7]. Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema UE di scambio delle quote di emissione dominano il mercato globale del carbonio e rappresentano più dell'80% degli scambi in termini monetari e più del 60% in volume totale di carbonio[8].

Dai risultati di un'inchiesta[9], le imprese elettriche e le raffinerie sono state le più attive sul mercato nella fase iniziale, mentre alla metà del 2005 il settore dell'acciaio e dell'alluminio non aveva ancora mai partecipato. Il motivo più probabile di questa situazione è che molti impianti di generazione di elettricità e molte raffinerie hanno accesso, nell'ambito della struttura aziendale di cui fanno parte, ad una vasta esperienza negli scambi su mercati di prodotti connessi. Quando, attorno alla metà del 2005, sono stati effettuati i primi scambi, le banche e i fondi di investimento hanno cominciato ad offrire servizi alle imprese ancora inattive per scambiare quote per loro conto[7].

---

6 Banca mondiale e IETA, *State and Trends of the Carbon Market 2006*, disponibile sul sito: http://carbonfinance.org/docs/StateoftheCarbonMarket2006.pdf

7 Point Carbon.

8 Point Carbon, "Outlook for 2006: Mid-year update", *Carbon Market Analyst*, 3 agosto 2006, Oslo.

9 Consultare i risultati dell'inchiesta su Internet condotta dalla McKinsey/Ecofys per conto della Commissione europea al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_EN.htm.

Secondo gli analisti vari fattori incidono sul prezzo delle quote nel tempo: il potenziale di riduzione e i costi insiti nella riduzione delle emissioni, le quote assegnate, le emissioni effettive riferite, l'accesso a e la disponibilità di crediti JI e CDM, il prezzo dei combustibili fossili, le condizioni meteorologiche (come la temperatura o le precipitazioni) e il grado di partecipazione dei vari settori al mercato. Il prezzo delle quote ha inoltre reagito anche alla situazione politica.

Finora, l'evoluzione più significativa del prezzo delle quote, a breve termine, si è verificata in seguito alla pubblicazione, nel maggio del 2006, dei dati verificati sulle emissioni del 2005. La tempistica di tale pubblicazione (con vari Stati membri che avevano pubblicato in anticipo e senza preavviso i dati) e l'effettivo livello dei dati sulle emissioni del 2005 (che, complessivamente, erano inferiori a quanto molti osservatori del mercato avevano previsto) nel giro di pochi giorni hanno causato un sensibile calo del prezzo di mercato. Diversi soggetti interessati hanno pertanto manifestato preoccupazione per la volatilità dei prezzi registratasi finora. A questo proposito è necessario sottolineare che ai nuovi mercati serve tempo per creare fonti d'informazione sufficienti e affidabili e per adeguare le proprie reazioni ai principali fattori che determinano i prezzi. Anche nel caso di altri mercati ambientali in cui si sono ottenuti successi la fase iniziale è stata caratterizzata da un'elevata volatilità; con il tempo la volatilità diminuisce grazie a segnali politici stabili, alla stabilità a livello legislativo e ad un controllo efficace della conformità.

Come si può prevedere, il mercato delle quote incide sui mercati dei prodotti in cui sono attivi i gestori. Un elemento essenziale per il successo di uno strumento di mercato è che il segnale del prezzo del carbonio si ripercuota gradualmente sulla filiera economica, inducendo, in ogni fase, un passaggio verso scelte di produzione e di consumo a basso contenuto di carbonio. Finora il grado di integrazione del segnale riguardante il prezzo del carbonio nei mercati dei prodotti è stato oscillante. In alcuni settori il livello di concorrenza esterna, da parte di gestori che non devono rispettare politiche di questo tipo sui cambiamenti climatici, ha ripercussioni limitate sul valore delle quote; in altri settori invece, come quello della produzione energetica, il potenziale di incidenza è stato più significativo e, con altri fattori, ha fatto aumentare il prezzo dell'elettricità.

Negli ultimi 18 mesi il mercato energetico ha subito notevoli cambiamenti, se non altro il sensibile aumento del prezzo del petrolio, che a sua volta ha avuto un notevole effetto di rialzo dei prezzi del gas naturale. Tutto ciò ha provocato un maggior consumo di carbone per la produzione di energia, che a sua volta ha trainato la domanda di quote e di altre soluzioni a bassa emissione di carbonio, a dimostrazione della sempre maggiore integrazione dei mercati dell'elettricità, dei combustibili e delle quote.

Anche se il volume delle quote scambiate è aumentato costantemente dall'avvio del sistema e il mercato sta gradualmente raggiungendo la maturità, la Commissione condivide il parere espresso da molti soggetti interessati secondo i quali, per migliorare la liquidità del mercato, servono due elementi fondamentali: una maggiore certezza e prevedibilità per quanto riguarda i traguardi da raggiungere e i metodi di assegnazione delle quote. In questo modo, i principali fattori del mercato dovrebbero determinare il prezzo delle quote nel medio termine, mentre un contesto politico e legislativo stabile garantisce il successo sostenibile dello strumento, sia sotto il profilo ambientale che economico.

3. RIESAME

3.1 Occorre una maggiore esperienza e una maggiore consultazione degli interessati

I primi 18 mesi di funzionamento del sistema UE di scambio delle quote si sono rivelati estremamente preziosi come momento di apprendimento e hanno dimostrato la necessità di accrescere la semplicità e migliorare la prevedibilità del sistema stesso[10]. La direttiva stabilisce che nel corso del 2006 gli Stati membri devono adottare importanti decisioni in termini di attuazione per il periodo 2008-2012, in particolare la presentazione dei piani nazionali di assegnazione e l'adozione delle decisioni definitive sull'assegnazione nazionale delle quote. Al fine di continuare a garantire la stabilità del contesto normativo di cui necessita il mercato delle quote in rapida evoluzione per tutto il secondo periodo di scambio e per consentire un tempo sufficiente per introdurre gli eventuali aggiustamenti necessari che possano derivare da un iter legislativo, la Commissione ritiene che gli eventuali adeguamenti da apportare all'impostazione del sistema UE di scambio delle quote a seguito del riesame debbano entrare in vigore solo all'inizio del terzo periodo di scambio, cioè nel 2013[3]. Contemporaneamente, il processo di riesame ne guadagnerà in qualità, perché potrà sfruttare la maggiore esperienza acquisita con gli elementi del sistema di scambio che vengono applicati attualmente. La Commissione, infine, dà molta importanza all'avvio di ulteriori consultazioni con gli interessati e allo svolgimento di altre analisi prima di dare inizio all'iter legislativo.

Sono già stati presentati rapporti e documenti sui quali basare in un primo momento il riesame del sistema UE di scambio delle quote. La Commissione esprime soddisfazione per il sostegno offerto dal Gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente, che conferma di ritenere che il buon funzionamento del sistema UE di scambio sia lo strumento centrale per ridurre le emissioni di gas serra e invita la Commissione ad esaminare più attentamente e ad approfondire le raccomandazioni del Gruppo medesimo nell'ambito di un ampio esercizio di consultazione dei soggetti interessati[11]. La Commissione è convinta che il riesame debba ispirarsi a due principi – l'efficacia dei costi e l'efficienza ambientale – che serviranno ad accrescere la competitività dell'industria dell'UE. La Commissione rileva inoltre che, pur essendoci un consenso sempre più forte sui principali aspetti strategici da riesaminare, servono tuttavia una maggiore

---

10 Il bisogno di semplicità viene sottolineato nella comunicazione della Commissione "Orientamenti complementari sui piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE", COM(2005)703 def. Consentire di estendere i crediti utilizzati nell'ambito del sistema alle "lCER" e alle "tCER" rilasciate a progetti avviati prima del 2012 nell'ambito del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto finirebbe per pregiudicare la semplicità del sistema. Per quanto riguarda le attività di utilizzo del suolo e di silvicoltura a partire dal 2013, una decisione verrà presa solo nell'ambito dei negoziati relativi al secondo periodo d'impegno. Il riesame riguarda il funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE a partire dal 2013 e la Commissione non intende svuotare anticipatamente di senso l'accordo sul trattamento dell'utilizzo del suolo e della silvicoltura in seno all'UNFCCC e al protocollo di Kyoto. L'UE sta già discutendo varie soluzioni per le attività di utilizzo e cambiamento di utilizzo del suolo e la silvicoltura (LULUCF) a partire dal 2013 nel contesto dell'UNFCCC.

11 http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg/doc_06/first_report_02_06_06.pdf

esperienza e attività di valutazione per poterli affrontare. Per questo motivo per tutto il 2006 la Commissione intensificherà le consultazioni con gli interessati in merito a questi aspetti strategici, per riuscire a presentare proposte di modifica della direttiva nel 2007. L'esercizio di riesame servirà anche a rafforzare la posizione dell'UE durante i negoziati internazionali che definiranno gli interventi di lotta ai cambiamenti climatici dopo il 2012, al termine cioè del primo periodo d'impegno fissato a Kyoto. Secondo la Commissione, gli strumenti di mercato devono svolgere un ruolo determinante nel futuro sistema internazionale di scambio.

3.2 La fase successiva – Il Gruppo di lavoro sul riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione nel contesto del Programma europeo per il cambiamento climatico

Il Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) è stato concepito come un esercizio di consultazione al quale partecipano molti soggetti interessati e nel cui ambito esperti della Commissione, degli Stati membri, del mondo accademico, dell'industria e delle ONG lavorano insieme[12]. Nella seconda fase del programma ECCP (conosciuta come "ECCP II") sono già stati costituiti cinque gruppi di lavoro che si occupano di varie problematiche connesse alla politica europea sui cambiamenti climatici[13]. La Commissione procederà ad altre consultazioni sul riesame del sistema di scambio dell'UE in seno al preesistente sotto-gruppo ECCP sullo scambio delle emissioni. Il Gruppo di lavoro sfrutterà le conoscenze di elevata qualità disponibili per elaborare e classificare le varie soluzioni possibili per affrontare gli aspetti strategici individuati e migliorare così il funzionamento e l'efficacia economica del sistema al fine di ridurre le emissioni di gas serra.

La Commissione invita gli interessati a farle pervenire altri pareri e a condividere le esperienze pratiche maturate con l'applicazione del sistema UE di scambio delle quote. La Commissione si baserà anche sulle relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 21 della direttiva e sulla relazione tecnica dell'Agenzia europea dell'ambiente riguardante l'applicazione della direttiva sullo scambio delle quote di emissione da parte degli Stati membri dell'UE[14], che a sua volta si rifà alle suddette relazioni nazionali. Tra le fonti d'informazione di rilievo in questo contesto si possono citare le raccomandazioni sul riesame del sistema di scambio dell'UE presentate dal Gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente nel giugno 2006 e i risultati di un progetto LIFE[15] sul sistema di scambio UE.

Per garantire che il riesame sia più mirato, la Commissione ha scelto alcune tematiche riassumibili in quattro categorie: 1) campo di applicazione della

---

12 COM(2000) 88 def, COM(2005) 35 def.

13 Gruppo di lavoro WG 1: Riesame ECCP I; gruppo WG 2: Impatti e adattamento; gruppo WG3: Cattura e stoccaggio geologico del carbonio; gruppo WG4: Aviazione; gruppo WG5: Approccio integrato per ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli commerciali leggeri.

14 http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_2/en/technicalreport_2_2006.pdf

15 I rapporti sul progetto di monitoraggio saranno pubblicati sulla seguente pagina web della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm Le relazioni del progetto LIFE dal titolo "LETS Update" sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.environment-agency.gov.uk/business/444217/590750/590838/1294204/1295326/1291719/?version=1&lang=_e

direttiva; 2) maggiore armonizzazione e prevedibilità del sistema; 3) solide procedure per garantire la conformità e il controllo dell'attuazione; 4) collegamento con i paesi terzi. Per maggiori informazioni su ciascuna delle quattro categorie, consultare il mandato del Gruppo di lavoro (in allegato).

(1) Campo di applicazione della direttiva

In origine la direttiva doveva puntare a conseguire la "massa critica" necessaria per introdurre il sistema di scambio delle quote. Per questo le attività prescelte interessavano fonti fisse di emissioni di grandi dimensioni, dove era possibile monitorare le emissioni con sufficiente accuratezza.

Nell'ambito del riesame la Commissione intende soffermare l'attenzione sull'ambito di applicazione del sistema UE di scambio delle quote. In primo luogo, si tratterà di valutare la possibilità di razionalizzare l'attuale ambito di applicazione, in particolare per quanto riguarda gli impianti di combustione e gli impianti più piccoli. Si è molto discusso del fatto che gli Stati membri hanno attribuito interpretazioni diverse al concetto di "impianto di combustione" che si ritrova all'allegato I della direttiva. Nel corso del riesame si studierà anche come illustrare più chiaramente alcuni tipi specifici di impianti di combustione e in che misura questi rientrano nella direttiva. Verrà infine valutato se sarà economicamente vantaggioso far rientrare nel sistema UE i piccoli impianti.

In secondo luogo il riesame valuterà la possibilità di estendere il sistema UE di scambio ad altri settori e ad altri gas, come l'N_2O derivante dalla produzione di ammoniaca, e il CH_4 proveniente dalle miniere di carbone. La Commissione valuterà inoltre delle metodologie adeguate per ammettere nel sistema UE di scambio anche le attività di cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

Inoltre, l'estensione del sistema ad altri settori e ad altri gas dovrebbe rientrare in un complesso di politiche approfondito e coerente[16], senza contare che è necessario garantire l'efficacia di tutte queste politiche alternative ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra.

(2) Maggiore armonizzazione e prevedibilità

Nella sua concezione originaria, il sistema UE di scambio delle quote prevedeva che i compiti iniziali riguardanti l'assegnazione delle quote fossero svolti a livello nazionale. La direttiva aveva così istituito i piani nazionali di assegnazione (PNA), nei quali gli Stati membri propongono il numero delle quote che intendono assegnare per un determinato periodo (e fissano così un tetto massimo) e il numero delle quote che intendono distribuire agli impianti esistenti e ai potenziali nuovi entranti (assegnazione vera e propria). La Commissione, oltre a garantire l'applicazione del trattato CE, deve anche assicurarsi che i PNA rispondano a una serie di criteri per l'assegnazione delle quote contenuti nell'allegato III della direttiva. Per tali criteri la Commissione ha predisposto documenti di

[16] Per quanto riguarda i trasporti stradali e marittimi, l'inclusione nel sistema delle emissioni dirette prodotte da questi settori comporterebbe costi amministrativi molto superiori, mentre alcuni Stati membri hanno già adottato altre politiche e misure.

orientamento[17] e questi continueranno ad essere applicati, salvo modifiche, anche dopo il 2012[18].

Da questo processo condotto sostanzialmente a livello nazionale è risultato, tuttavia, che i vari piani nazionali di assegnazione sono molto diversi tra loro e molti soggetti interessati hanno manifestato la propria preoccupazione per il fatto che tali divergenze possano incidere sul mercato interno. La Commissione ritiene che esistano varie possibilità di armonizzare le condizioni applicabili ai nuovi entranti e che il fatto di dare a questi ultimi la possibilità di acquistare quote sul mercato o all'asta rispetti il principio di equità di trattamento.

Tuttavia, essendo teoricamente possibile tornare sui propri passi prima di ciascun periodo di assegnazione, si può dare certezza solo per i cinque anni successivi. Molti ritengono che si tratti di un periodo troppo breve per garantire una prevedibilità sufficiente per decidere di investire in settori che richiedono ingenti apporti di capitali e in impianti che devono poi funzionare per decenni. La Commissione concorda con questa posizione e considera come strategiche una maggiore armonizzazione del processo di definizione dei tetti massimi e di assegnazione delle quote e una maggiore prevedibilità. Nell'ambito del riesame verrà valutata la possibilità di fissare un unico tetto applicabile in tutta l'UE o di fissare tetti nazionali distinti dopo il 2012, che saranno determinati dai singoli Stati membri; altri aspetti specifici da considerare riguarderanno le vendite all'asta e la definizione di parametri di riferimento (*benchmarks*). Un altro compito importante in questo contesto è quello di trovare soluzioni economicamente efficaci per informare il mercato in maniera più strutturata e regolare, in modo da garantire il massimo della trasparenza.

(3) Solide procedure per garantire la conformità e il controllo dell'attuazione

Se si vuole che il sistema funzioni adeguatamente è importante disporre di solide procedure per garantire la conformità e il controllo dell'attuazione, anche nell'ottica di creare un collegamento con sistemi analoghi nei paesi terzi. Per quanto riguarda questi due elementi (conformità e controllo dell'attuazione) le prime esperienze ricavate durante la fase di apprendimento tramite l'azione sono state incoraggianti, ma emerge comunque la necessità di valutare la possibilità di introdurre altri obblighi di armonizzazione.

Per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni si valuterà l'opportunità di istituire delle linee guida in merito nel contesto di un regolamento, per agevolare così un'applicazione armonizzata della normativa. Sugli aspetti della verifica, da parte di terzi, delle comunicazioni delle emissioni presentate dalle imprese e del processo di accreditamento, che consente di riconoscere determinati organismi come verificatori, molti soggetti interessati si sono detti favorevoli o hanno addirittura invocato la necessità di formulare disposizioni più articolate in ambito comunitario. Sarà infine esaminata la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni per garantire la conformità.

---

17 COM (2003)830 e COM (2005)703.

18 Il criterio (1) di cui alla decisione 2002/358/CE potrebbe, tuttavia, dover essere aggiornato.

(4) Collegamento con i sistemi di scambio delle emissioni di paesi terzi e soluzioni adeguate per coinvolgere i paesi in via di sviluppo e le economie in transizione

Per quanto riguarda i legami tra il sistema UE di scambio e i sistemi in atto nei paesi terzi verrà esaminata l'impostazione dei sistemi di scambio già operativi e di quelli previsti nei paesi terzi e la possibilità di creare un collegamento tra questi e il sistema UE di scambio delle quote di emissione. Nel corso del riesame verrà valutata la possibilità di estendere gli accordi previsti per collegare i sistemi vincolanti di scambio delle emissioni con altri sistemi di scambio delle emissioni esistenti in paesi terzi che fissano un tetto massimo alle emissioni assolute a livello nazionale o regionale.

La direttiva prevede la possibilità di continuare a riconoscere i crediti acquisiti con i meccanismi di progetto istituiti dal protocollo di Kyoto anche dopo il 2012. La certezza del diritto è un elemento importante per le imprese e la Commissione intende continuare a riconoscere tali crediti. Per questo motivo verrà studiato l'aspetto del coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia di transizione nelle attività di abbattimento delle emissioni attraverso, rispettivamente, il meccanismo dello sviluppo pulito e l'attuazione congiunta; si valuterà inoltre in che misura i progetti di riduzione delle emissioni svolti finora stiano aiutando i paesi partecipanti a privilegiare soluzioni di sviluppo più sostenibili.

3.3 Aspetti istituzionali e procedurali

L'introduzione del sistema UE di scambio delle quote di emissione e la creazione di un mercato internazionale del carbonio comportano nuove esigenze a livello istituzionale, sia nella Comunità che negli Stati membri. A titolo di esempio si può citare il fatto che alcuni Stati membri hanno creato un'apposita agenzia per mettere in atto il sistema UE di scambio. Disposizioni istituzionali di questo tipo comportano però dei costi amministrativi, che auspicabilmente devono essere contenuti al massimo.

Alcune delle soluzioni proposte per trattare gli aspetti strategici illustrati in precedenza potrebbero determinare un aumento delle attività a livello comunitario finalizzate a dare attuazione al sistema UE di scambio delle quote dopo il 2012 (ad esempio, la gestione di una riserva UE per i nuovi entranti, una procedura di autorizzazione per i progetti che non vengono realizzati secondo le disposizioni della direttiva 2004/101/CE - che riconosce i crediti dei meccanismi di Kyoto nel sistema comunitario di scambio -, la gestione a livello di UE delle vendite all'asta delle quote o ancora l'elaborazione di parametri di riferimento validi su scala comunitaria).

La Commissione intende pertanto riesaminare anche le attuali disposizioni istituzionali a livello comunitario e di Stati membri, al fine di adeguarle alle nuove esigenze che emergeranno a seguito del riesame e di individuare i settori nei quali si potrebbe ridurre ulteriormente i costi (ad esempio istituendo un registro unico per tutta l'UE) e invita i soggetti interessati a presentarle commenti al riguardo.

A livello di procedure, la Commissione valuterà se sarà necessario apportare miglioramenti all'iter di notificazione e valutazione dei piani nazionali di assegnazione.

3.4 Collegamento tra il sistema UE di scambio delle quote e altri strumenti di mercato istituiti da normative

Il legame tra il sistema UE di scambio e altre politiche o misure finalizzate a raggiungere lo stesso obiettivo è più che evidente nel caso delle imposte applicate ai prodotti energetici e all'elettricità, che sono armonizzate dalla direttiva 2003/96/CE (la cosiddetta "direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici"). Lo scambio dei diritti di emissione dei gas serra e le imposte energetiche sono strumenti economici diversi, che operano attraverso strumenti giuridici diversi, ma che in parte perseguono lo stesso obiettivo, in particolare per quanto riguarda le imposte mirate sul CO_2. La direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici stabilisce che, a determinate condizioni, le imposte possono essere sostituite, in tutto o in parte ed in particolare per alcune imprese ad alto consumo energetico, da altri strumenti, tra i quali i sistemi che prevedono la possibilità di scambiare diritti di emissione. Questa alternativa deve rispettare le disposizioni applicabili in materia di aiuti di Stato. Il sistema UE di scambio limita le emissioni degli impianti interessati dell'UE nel suo complesso e fino al 2012 la direttiva impone che la maggior parte delle quote sia assegnata gratuitamente.

Nel rispetto degli impegni assunti, la Commissione procederà ad un esame più approfondito delle interrelazioni tra il sistema UE di scambio e altri provvedimenti destinati a conseguire gli stessi obiettivi, in particolare le imposte energetiche. La prima occasione per una riflessione in materia sarà rappresentata dal riesame della direttiva sullo scambio delle quote di emissione e il previsto Libro verde sull'impiego della tassazione indiretta e di altri strumenti di mercato ai fini delle politiche comunitarie.

4. CONCLUSIONI

La prima fase di attuazione del sistema UE di scambio delle quote si è rivelata un momento prezioso di apprendimento, non solo come spunto per la definizione dei piani nazionali di assegnazione che gli Stati membri dovranno presentare per il secondo periodo di scambio (2008-2012), ma anche per le informazioni raccolte ai fini del riesame del sistema stesso. La Commissione esprime soddisfazione per tutti i contributi già inviati dai soggetti interessati e per la disponibilità a discutere apertamente di tutti gli aspetti che costituiscono il sistema, e guarda con interesse alla possibilità di poter proseguire un dibattito costruttivo nell'ambito del Gruppo di lavoro sul riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione nel contesto dell'ECCP II. È fondamentale che il sistema UE di scambio, inteso come strumento di mercato, sia semplificato ed ampliato opportunamente per poter così ridurre le emissioni di gas serra all'insegna dell'efficacia economica e far sì che funga da modello per sistemi analoghi in altre regioni del mondo.

ALLEGATO

Mandato del Gruppo di lavoro sul riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione nel contesto del Programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP II)

Il Gruppo di lavoro deve fornire consulenze ai servizi della Commissione in merito al riesame del sistema UE di scambio delle quote di emissione che comporterà una modifica della direttiva (una proposta al riguardo dovrebbe essere presentata nel 2007). Il Gruppo di lavoro sarà costituito da esperti degli Stati membri e delle principali organizzazioni interessate, come l'industria, i sindacati, e le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori. La Commissione presiederà il Gruppo di lavoro e deciderà anche chi potrà partecipare ai lavori del Gruppo. Le riunioni del Gruppo saranno organizzate periodicamente a Bruxelles.

Alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di funzionamento del sistema di scambio delle quote, il Gruppo di lavoro prenderà in esame gli aspetti illustrati di seguito e presenterà le sue conclusioni in una relazione entro il 30 giugno 2007.

(1) Campo di applicazione della direttiva

- Il Gruppo esaminerà come definire con maggiore chiarezza alcuni tipi specifici di **impianti di combustione** che rientrano nella direttiva 2003/87/CE; a tal fine si baserà sulla comunicazione della Commissione del 2005 relativa agli orientamenti complementari sui piani nazionali di assegnazione per il periodo di scambio 2008-2012 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Se necessario, il Gruppo fornirà anche descrizione tecniche più precise di questi tipi di impianti di combustione supplementari, per facilitare un'applicazione armonizzata del sistema negli Stati membri; eventualmente potrà ispirarsi anche a quanto già fatto dagli Stati membri stessi ai fini della preparazione dei piani nazionali di assegnazione per la seconda fase.

- Il Gruppo esaminerà soluzioni alternative per rendere più economicamente efficace la partecipazione dei **piccoli impianti** al sistema di scambio. Sarà inoltre necessario verificare se sussistono motivazioni sufficienti per eliminare alcuni piccoli impianti dal campo di applicazione del sistema UE di scambio, tenendo presente che, se gli impianti vengono esonerati, le emissioni che producono dovranno essere disciplinate nell'ambito di altre politiche e misure che devono conseguire obiettivi ambientali analoghi. Il Gruppo studierà anche se sia possibile definire una soglia fattibile (generale o specifica per attività) al di sotto della quale i costi connessi alla partecipazione dell'impianto al sistema UE sono superiori ai benefici ambientali di tale partecipazione. Nell'esame sarà utile tener conto della tipologia dei costi, cioè se si tratta di costi una tantum dovuti, ad esempio, all'istituzione dei sistemi e delle infrastrutture iniziali richiesti o se invece si tratta di costi ricorrenti. Se il Gruppo dovesse proporre una soglia fattibile, si dovrebbe stabilire se sia necessario favorire la partecipazione al sistema UE di scambio delle quote degli impianti che si situano al di sotto della o delle soglie fissate, tenuto conto dei nuovi orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazione di prossima pubblicazione.

- Per quanto riguarda l'estensione del sistema ad **altri settori e ad altri gas**, il Gruppo valuterà innanzitutto se sia fattibile inserire l'N_2O derivante dalla produzione di acido nitrico: su tale aspetto la maggior parte dei soggetti interessati si è espressa favorevolmente, pur sottolineando la necessità di fissare un parametro di riferimento. Il Gruppo valuterà inoltre se sia auspicabile e realizzabile inserire anche altri settori (nella misura in cui le emissioni di CO_2 prodotte dagli impianti di combustione non siano già contemplate in questi settori) e altri gas: si pensi, ad esempio, al CO_2 proveniente dall'industria petrolchimica, al CO_2 e all'N_2O derivante dalla produzione di ammoniaca, di fertilizzanti diversi dall'acido nitrico e dall'acido adipico, al CO_2 e ai PFC ottenuti dalla produzione di alluminio e al CH_4 proveniente dalle miniere di carbone, tenendo conto di tutti gli impatti ambientali, economici, sociali, sanitari e amministrativi connessi. Se risulterà opportuno, verranno presi in esame anche altri settori.

- Il Gruppo valuterà la possibilità, offerta agli Stati membri a norma dell'articolo 24 della direttiva, di **aggiungere unilateralmente attività e gas supplementari**, auspicabilmente in maniera armonizzata, e verificherà se le modalità e le procedure per tale inclusione siano ancora valide.

- Il Gruppo valuterà le metodologie più adatte per riconoscere le attività di **cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio** (attività CCS) nell'ambito del sistema UE di scambio delle quote; in questo contesto sarà necessario garantire un trattamento comparabile alle attività a basse o nulle emissioni di CO_2 e parità di condizioni sia tra le varie soluzioni CCS sia tra i vari paesi dell'UE per quanto riguarda gli investimenti in queste tecnologie. Il Gruppo di lavoro dell'ECCP II sulle attività CCS raccomanda alla Commissione di presentare, nel corso del 2007, una comunicazione nella quale delinei le principali scelte politiche riguardanti queste attività, eventualmente corredandola di una proposta legislativa in questo campo.

- Infine, dopo aver valutato tutte le soluzioni citate in precedenza finalizzate ad ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione del sistema UE, il Gruppo potrà valutare se sia auspicabile e fattibile introdurre un processo comunitario di autorizzazione per i **progetti di riduzione delle emissioni all'interno della Comunità** che non siano già contemplati dalla direttiva 2004/101/CE. L'esame del Gruppo dovrebbe innanzitutto concentrarsi sulle attività che potrebbero far parte dei progetti comunitari - partendo dal presupposto che le emissioni dirette prodotte da tali attività non sono adatte ad un sistema che fissa dei tetti alle emissioni - e, in secondo luogo, sulle attività che presentano notevoli potenzialità di riduzione delle emissioni di gas serra. Nel contesto dell'analisi, il Gruppo dovrebbe tener conto di tutti gli impatti ambientali, economici, sociali, amministrativi e sulla salute connessi. Se il Gruppo riterrà che sia auspicabile e fattibile procedere su questa strada, potrà valutare le modalità e le procedure più adatte per definire disposizioni armonizzate a livello comunitario per la gestione di tali attività di progetto.

(2) Maggiore armonizzazione e prevedibilità

- Per quanto riguarda la **definizione di tetti massimi**, il Gruppo di lavoro valuterà la possibilità di definire un unico tetto per tutta l'UE e quella di fissare tetti diversi dopo il 2012 che saranno stabiliti dai singoli Stati membri. Per la prima ipotesi, il Gruppo esaminerà varie modalità possibili per fissare tale tetto, tenendo conto della necessità di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra dell'UE per contribuire a contenere l'aumento annuo della temperatura media del pianeta a 2°C sopra i livelli dell'era pre-industriale; sarà inoltre necessario considerare l'andamento di riduzione per i paesi sviluppati (dell'ordine del 15-30% entro il 2020) rispetto al parametro di riferimento previsto dal protocollo di Kyoto[19]. Per quanto riguarda l'ipotesi di fissare tetti nazionali distinti, il Gruppo valuterà i vantaggi e gli svantaggi delle due soluzioni possibili, cioè l'eventualità di definirli all'interno della direttiva o nell'ambito dei piani nazionali di assegnazione. Per aumentare la prevedibilità del sistema il Gruppo valuterà se fissare il tetto per un periodo più lungo (ad esempio 10 o 15 anni) o se creare una struttura, un sistema di calcolo o elementi di calcolo permanenti per fissare il tetto nel contesto delle decisioni periodiche riguardanti le assegnazioni delle quote a livello di impianto.

- In merito **all'assegnazione delle quote ai settori e ai singoli impianti**, il Gruppo valuterà (una serie di) metodologie maggiormente armonizzate per l'assegnazione delle quote durante i prossimi periodi di scambio. Per quanto concerne i settori, verificherà se sarà necessario applicare metodologie di assegnazione specifiche per settore; in questo contesto occorrerà valutare in che misura i prezzi delle quote andranno ad incidere sui prezzi dei prodotti. Per aumentare l'oggettività e la trasparenza, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di armonizzare maggiormente le regole per l'assegnazione delle quote a livello di impianto. Andrebbe, ad esempio, considerata la possibilità di abolire l'assegnazione basata sulle previsioni e analizzare se le assegnazioni delle quote debbano ancora basarsi sui dati delle emissioni riferiti ad un periodo di riferimento storico e se invece/anche affidarsi a parametri di efficienza.

- Il Gruppo prenderà in esame degli aspetti specifici in merito alle vendite all'asta (come la percentuale di quote da mettere all'asta, la possibilità di indire aste coordinate in ambito nazionale o a livello di UE, i tempi e le modalità delle aste, l'impatto sul mercato). Nel valutare l'ipotesi di fissare tetti nazionali diversi, il Gruppo dovrebbe valutare se indire un numero minimo armonizzato di aste dopo il 2012 e che percentuale di quote mettere all'asta; nel caso di un tetto unico per tutta l'UE, va considerata anche l'ipotesi di assegnare tutte le quote tramite asta. Il Gruppo esaminerà anche aspetti specifici legati alle valutazioni comparative (come l'applicabilità ai vari settori, la definizione di parametri comparativi nazionali o comunitari, il numero di fattori da prendere in considerazione per settore/il numero di parametri comparativi necessari per settore, la possibilità di basare tali parametri sui dati relativi ai materiali in entrata (ad esempio combustibili utilizzati) o ai materiali in uscita (ad esempio il cemento prodotto), la disponibilità dei dati necessari, gli aspetti connessi alla trasparenza dei dati sui

[19] Consiglio europeo di Bruxelles, 22-23 marzo 2005 – Conclusioni della Presidenza, paragrafo 43.

materiali e prodotti in entrata/uscita). Il Gruppo dovrà tener conto dell'esigenza di garantire la semplicità e prevedibilità della metodologia di assegnazione delle quote e condizioni di parità sul mercato interno, e delle implicazioni internazionali del sistema.

- In termini di **prevedibilità**, il Gruppo studierà se in futuro il sistema UE di scambio delle quote dovrà essere rivisto periodicamente a livello di impostazione e, in caso affermativo, dovrà definirne le scadenze. Si tratterà inoltre di stabilire se predisporre una struttura permanente per la definizione del tetto massimo di quote o se definire tale tetto per un periodo più lungo eventualmente prevedendo tempi analoghi per l'assegnazione delle quote ai settori e agli impianti.

- In merito ai **nuovi entranti**, per il primo periodo di scambio tutti gli Stati membri hanno deciso di accantonare alcune quote nell'ambito del piano nazionale di assegnazione (riserva) da destinare gratuitamente ai nuovi entranti. La quantità di quote accantonate e le regole precise inerenti l'accesso e l'assegnazione ai nuovi entranti sono però notevolmente diverse nei vari Stati membri. Il Gruppo prenderà in esame degli approcci armonizzati riguardo ai nuovi entranti, al fine di rafforzare ulteriormente gli incentivi ad investire in tecnologie a basse emissioni e di garantire condizioni di concorrenza comparabili in tutta l'UE. Il Gruppo valuterà se il fatto di non costituire una riserva per i nuovi entranti sia una strategia adeguata per tutti i settori o solo per alcuni (come il settore della produzione di energia), alla luce della provvisorietà dello status di "nuovo entrante" di un impianto, del livello di concorrenza proveniente da impianti non UE e delle politiche climatiche cui i concorrenti esterni devono attenersi. In alternativa, si può pensare di continuare ad accantonare alcune quote in una riserva e assegnarle successivamente a titolo gratuito (per alcuni settori). In tal caso, però, ai fini del mercato interno l'assegnazione delle quote accantonate deve essere armonizzata o adottando regole comuni oppure costituendo e gestendo la riserva a livello di UE. Il Gruppo di lavoro studierà le varie alternative tenendo conto del fatto che in futuro i periodi di assegnazione potrebbero essere più lunghi, che occorre semplificare il sistema, ridurre gli oneri amministrativi e garantire adeguati effetti incentivanti, come la neutralità tra le varie tecnologie e fonti energetiche. Il Gruppo valuterà anche se la definizione di "nuovo entrante" contenuta nella direttiva è ancora adeguata. Accanto alle disposizioni sui nuovi entranti, verrà valutata la possibilità di armonizzare le disposizioni riguardanti gli impianti che chiudono nel corso di un periodo di scambio.

- Il Gruppo esaminerà le varie alternative possibili per armonizzare le strategie rispetto agli **impianti che chiudono** durante un periodo di scambio (compresa l'adozione di eventuali norme amministrative a livello di UE in materia di chiusura e trasferimento transfrontaliero degli impianti); a tal fine dovrà tener conto dei dati sui nuovi entranti e della necessità di semplificare il sistema, ridurre gli oneri amministrativi e garantire adeguati effetti incentivanti.

- In fatto di **monitoraggio e comunicazione**, il Gruppo prenderà in considerazione varie soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi per fornire al

mercato, in maniera più strutturata e regolare, informazioni in merito alle emissioni effettivamente prodotte onde garantire la massima trasparenza.

(3) Solide procedure per garantire la conformità e il controllo dell'attuazione

- Per **il monitoraggio e la comunicazione** delle emissioni, il Gruppo verificherà se sia più opportuno stilare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione nel contesto di un regolamento, per favorire in tal modo un'applicazione armonizzata della legislazione, valuterà se rivedere o eventualmente ampliare l'allegato della direttiva introducendovi principi in materia di monitoraggio e comunicazione per precisare maggiormente le disposizioni riguardanti il monitoraggio e studierà altri strumenti (compreso l'uso di applicazioni più avanzate delle tecnologie dell'informazione) onde garantire norme uniformi in tutta l'UE per l'applicazione pratica delle attività di monitoraggio e comunicazione delle informazioni.

- Il Gruppo prenderà in esame le prassi in uso negli Stati membri per la **verifica** delle comunicazioni delle emissioni e l'accreditamento dei responsabili di tali verifiche nel contesto del sistema UE di scambio delle quote di emissione. In questo senso, dovrà tener conto dei risultati della valutazione del primo ciclo di verifiche svolte a norma del sistema UE di scambio, che saranno pubblicati tra poco, e valutare la possibilità di aumentare la rigorosità e il controllo del processo di verifica e accreditamento in tutti gli Stati membri. Tra le alternative possibili figura l'istituzione di un processo di accreditamento su scala comunitaria per i verificatori, che tenga conto dei lavori svolti dall'ECA, il consorzio europeo per l'accreditamento. Per quanto concerne il mercato interno, e per aumentare il numero di verificatori cui le imprese possono rivolgersi all'interno di uno Stato membro, il Gruppo valuterà anche altre soluzioni per permettere ai verificatori di svolgere questa attività in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto l'accreditamento (ad esempio procedure per la concessione o la revoca del riconoscimento reciproco). Infine, il Gruppo esaminerà la necessità di ricorrere ad un regolamento dell'UE in materia di verifica e accreditamento, che consenta di conseguire gli obiettivi illustrati.

- Il Gruppo valuterà se saranno necessarie altre **disposizioni in materia di conformità**. In altri termini, esaminerà disposizioni per il controllo dell'applicazione (anche attraverso ispezioni in loco) delle norme vigenti e dei risultati delle verifiche e la possibilità di armonizzare ulteriormente le disposizioni in vigore negli Stati membri per garantire la conformità, ad esempio riguardo alla mancata o tardiva presentazione dei rapporti sulle emissioni verificate, agli errori contenuti in tali rapporti e alle imprecisioni dei dati riferiti ai fini dell'assegnazione delle quote.

(4) Collegamento con i sistemi di scambio delle emissioni di paesi terzi e soluzioni adeguate per coinvolgere i paesi in via di sviluppo e le economie in transizione

- Per quanto concerne il **legame** tra il sistema UE di scambio delle quote e sistemi analoghi vigenti in paesi terzi, il Gruppo prenderà in esame l'impostazione di tali sistemi di scambio, sia operativi che previsti, e la possibilità di collegarli con il

sistema dell'UE. Valuterà inoltre la possibilità di estendere le disposizioni contenute nella direttiva, e riguardanti la conclusione di accordi con le Parti che hanno ratificato il protocollo di Kyoto e che figurano nell'allegato B, anche ad altri accordi, ad esempio in merito a sistemi obbligatori di scambio delle emissioni che fissano un tetto massimo alle emissioni assolute su scala nazionale o regionale in paesi terzi che non hanno ancora ratificato il protocollo e nei paesi terzi che lo hanno ratificato. Il Gruppo studierà i mezzi e le modalità per estendere l'applicazione.

- Il Gruppo valuterà infine la partecipazione dei **paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione** alle attività di abbattimento delle emissioni nell'ambito, rispettivamente, del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI) del protocollo di Kyoto, esaminando in che misura finora i progetti di riduzione delle emissioni stiano aiutando le economie a privilegiare vie di sviluppo più sostenibili. In quest'ottica, il Gruppo dovrà considerare come rafforzare la partecipazione di questi paesi alle attività di abbattimento delle emissioni e prendere in esame le disposizioni vigenti in ambito comunitario in materia di autorizzazione dei progetti, per garantire un'armonizzazione più completa. Il Gruppo studierà anche la possibilità di armonizzare ulteriormente i vari tipi di crediti derivanti da progetti del protocollo di Kyoto che gli Stati membri dell'UE riconoscono ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva e valuterà la possibilità di armonizzare le percentuali dei crediti connessi ai progetti del protocollo che gli Stati membri ammettono sempre ai fini della conformità alla direttiva.